

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1799

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Filiera agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha emanato il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, definendo le modalità di attivazione e di esecuzione dei tirocini formativi;

L'articolo 1 del suddetto Regolamento prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro, privati e pubblici, con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, e che i datori di lavoro, di aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare i tirocinanti, in relazione dell'attività dell'azienda, nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti.

L'articolo 2 del medesimo Regolamento, riguardante le modalità di attivazione, prevede la possibilità di promuovere tirocini formativi e di orientamento anche da parte di Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3, riguardante le garanzie assicurative, al punto 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4, riguardante il tutorato e le modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale per l'inserimento e il tutoraggio dei tirocinanti ospitati.

Lo stesso articolo 4 al punto 2 prevede che i tirocini debbano essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5, del medesimo Regolamento, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7, inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento, prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

Il Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 definisce le norme di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'articolo 6 del Decreto, di cui al punto precedente, prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività di intermediazione alle Università abilitate altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell'orientamento professionale.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 19/07/2016 ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i Dipartimenti di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e di Scienze agro ambientali e territoriali dell'Università degli Studi di Bari finalizzata all'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento per studenti della durata triennale e in scadenza nel mese di settembre del corrente anno.

La Regione Puglia con A.D. n. 10 del 18/01/2017 ha dato avvio al progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., acronimo di "Piattaforma Orientamento e Tirocini "Aldo Moro" volta all'accompagnamento al lavoro e all'occupabilità delle risorse all'esterno", finanziato e promosso da Unione Europea (Fondo sociale europeo). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione) e Regione Puglia (Assessorato Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale - Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Formazione Professionale).

Il progetto Portiamo Valore risponde pragmaticamente all'esigenza di semplificare e ottimizzare il rapporto tra mondo universitario e mondo delle imprese. Il job placement oggi ha la reale necessità di favorire l'incontro tra laureati e "mercato" del lavoro, attivando e gestendo, nel modo più semplice e flessibile, i rapporti con le aziende del territorio per favorire la transizione università-lavoro semplificando l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento.

Il progetto utilizza una procedura telematica su piattaforma on line che prevede la registrazione delle aziende e dei soggetti ospitanti al fine di attivare i tirocini sulla base di due accordi da sottoscrivere digitalmente: la convenzione di tirocinio e il progetto formativo.

Il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con nota prot. n. 3607 del 15/05/2019 fa richiesta di attivazione di convenzione con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti afferenti al medesimo Dipartimento universitario.

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4, V c., D.M. n. 142 del 25/3/1998, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A) da stipulare tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per il tramite della piattaforma on line del progetto Portiamo Valore.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 3 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;

- di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente alla sottoscrizione della convenzione;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità:
 - di notificare copia del presente atto alla Sezione Programmazione Acquisti, per gli adempimenti di competenza;
 - di adempiere alle procedure informatiche per la registrazione e attivazione della convenzione medesima sulla piattaforma on line del progetto Portiamo Valore dell'Università degli Studi di Bari;
 - di inviare copia del presente atto al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e) L.R. n. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N.....3..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione

.....

ALLEGATO A

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Tra

Il soggetto promotore (denominazione/ragione sociale) Università degli Studi di Bari Aldo Moro di seguito soggetto promotore, sede legale in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, (Ba) codice fiscale n. 01086760723, legalmente rappresentato/a dal prof GIOVANNI SANESI, Direttore del Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i corsi dei Master nato/a nella qualifica di legale rappresentante,

e

Il soggetto ospitante Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale di seguito soggetto ospitante, sede legale in Lungomare Nazario Sauro, n. 33 codice fiscale n. 80017210727 rappresentata dal Presidente Michele Emiliano nato a

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 20 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;



- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilit  civile;
- la formazione in materia di salute e sicurezza.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

- svolgere le attivit  previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attivit  formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilit  civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla dalla normativa di legge e in particolare:

1. Il soggetto ospitante   responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08, nonch  di disponibilit  di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalit  della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonch  a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Universit . Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.



successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari,	(data) _____
(Firma per il soggetto promotore)	(Firma per soggetto ospitante)



Attestato unico alla deliberazione
n. _____ del _____
composto da n. _____
Elaborato in data _____
dal Sig. Silvia Piccinini